



Comune di Lagnasco
Provincia di Cuneo

**SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE
NEL COMUNE DI LAGNASCO
PER LE STAGIONI INVERNALI:
2019/2020 – 2020/2021**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Approvato con determina del Responsabile di Servizio n. 237 del 23/09/2019

COMUNE DI LAGNASCO
Piazza Umberto I n. 2
12030 Lagnasco (CN)

Il Responsabile del Procedimento
(timbro e firma)

INDICE:

CAPO I: Oggetto ed ammontare dell'appalto

- Art. 1: Oggetto dell'appalto
- Art. 2: Delimitazione del servizio
- Art. 3: Carattere del servizio
- Art. 4: Durata dell'appalto
- Art. 5: Ammontare dell'appalto

CAPO II: Disposizioni tecniche riguardanti lo sgombero neve

- Art. 6: Mezzi ed attrezzature da impiegare – Mezzi ed attrezzature di riserva – Materiali di consumo – Personale in servizio
- Art. 7: Inizio e prosecuzione dello sgombero
- Art. 8: Modalità di sgombero
- Art. 9: Lavori complementari di sgombero della neve di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1
- Art. 10: Misure e rilievi

CAPO III: Liquidazione – Pagamenti – Danni – Penalità – Osservanza di disposizioni legislative

- Art. 11: Liquidazioni
- Art. 12: Responsabilità – Danni a terzi ed a loro proprietà
- Art. 13: Penalità
- Art. 14: Rescissione del contratto
- Art. 15: Osservanza delle disposizioni legislative

CAPO IV: Prezzi

- Art. 16: Prezzi unitari da applicare per il conteggio
- Art. 17: Norma generale sul modo di interpretare i singoli prezzi contrattuali - Invariabilità
- Art. 18: Compenso fisso

CAPO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

Art. 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di sgombero della neve nelle vie, piazze e spazi pubblici comunali qui di seguito elencati:

- | | | |
|---|---|------------------------|
| 1. Piazza Sacchetto | 13. Via Luigi Einaudi | 23. Via Saluzzo |
| 2. Piazza Umberto I | 14. Via Manta | 24. Via Sandro Pertini |
| 3. Strada Manta | 15. Via Michele Ceirano | 25. Via Santa Maria |
| 4. Via Castelli | 16. Via Monsignor S. Margaria | 26. Via Santarosa |
| 5. Via Cavour | 17. Via Monviso | 27. Via Savigliano |
| 6. Via Confraternita | 18. Via Ormè | 28. Via Tapparelli |
| 7. Via Eandi | 19. Via Praetta - Chiabotti | 29. Via Tetti Nuovi |
| 8. Via Emanuele Tapparelli
D'Azeglio | Grangia | 30. Via Valparasco |
| 9. Via Garibaldi | 20. Via Propano – Loc. | 31. Via Varaitina |
| 10. Via Giardini | Mattona | 32. Via Verzuolo |
| 11. Via Giovanni XXIII | 21. Via Rabaiot | 33. Via Villafalletto |
| 12. Via Luigi Dalmazzo | 22. Via Roma – Vicolo
Vecchio Ospedale | 34. Via XXV aprile |

In particolare il servizio contempla l'esecuzione di un'operazione prioritaria:

a) passaggio dello spartineve durante e dopo le nevicate,

e delle seguenti due operazioni complementari:

- b) asportazione della neve accumulata nelle zone non interessate dalla circolazione veicolare e pedonale indicate dalla Stazione Appaltante;
- c) spargimento sul sedime stradale di miscela antigelo, composta da sabbia e/o cloruro di sodio, compresa la fornitura del materiale di consumo occorrente, secondo le indicazioni e nelle quantità determinate dalla Stazione Appaltante.

Art. 2

Delimitazione del servizio

L'insieme delle piazze e strade, urbane ed extraurbane, interessate dal servizio in appalto è quello risultante dall'elenco di cui al precedente articolo 1 del presente capitolato. Il percorso, in base alle priorità di sgombero individuate dall'Amministrazione comunale, è stabilito nel seguente ordine:

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Piazza Umberto I | 13. Via Cavour | 24. Via Valparasco |
| 2. Via Roma – Vicolo
Vecchio Ospedale | 14. Via Confraternita | 25. Via Tetti Nuovi |
| 3. Via Saluzzo | 15. Via Eandi | 26. Via Ormè |
| 4. Via Manta | 16. Via Castelli | 27. Via Emanuele Tapparelli
D'Azeglio |
| 5. Via Verzuolo | 17. Via Giardini | 28. Via Monviso |
| 6. Via Tapparelli | 18. Via Sandro Pertini | 29. Strada Manta |
| 7. Via Luigi Dalmazzo | 19. Via Praetta - Chiabotti | 30. Via Propano–Loc. Mattona |
| 8. Via XXV aprile | Grangia | 31. Via Varaitina |
| 9. Via Santarosa | 20. Via Michele Ceirano | 32. Via Rabaiot |
| 10. Via Luigi Einaudi | 21. Via Giovanni XXIII | 33. Via Villafalletto |
| 11. Via Garibaldi | 22. Via Santa Maria (dal civico
n. 1 al n. 11) | 34. Piazza Sacchetto |
| 12. Via Savigliano | 23. Via Monsignor S. Margaria | |

Alla ditta aggiudicataria del servizio verrà notificato qualsiasi cambiamento dell'ordine di percorso di cui sopra. Nel caso in cui nel corso dell'appalto si costituissero nuovi tronchi o raccordi stradali di proprietà e/o manutenzione comunale il servizio oggetto del presente capitolato verrà esteso anche a tali strade. Di dette eventuali aggiunte verrà data comunicazione scritta dalla Stazione Appaltante alla ditta aggiudicataria del servizio.

Art. 3 Carattere del servizio

Il servizio oggetto del presente capitolato è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo casi di forza maggiore. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'Amministrazione comunale potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio ed in danno all'appaltatore stesso.

Art. 4 Durata dell'appalto

L'appalto del servizio di cui al precedente articolo 1 ha la seguente durata: dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto e, comunque dal 15 novembre 2019, sino al 30 aprile 2021, per la copertura delle seguenti due stagioni invernali: 2019/2020 e 2020/2021. Alla suddetta data di scadenza il contratto si intenderà risolto di diritto senza che occorra disdetta o preavviso di sorta, ogni eccezione rimossa.

Art. 5 Ammontare dell'appalto

L'affidamento del servizio previsto nel presente capitolato è conferito a misura. L'importo annuo del servizio sarà determinato sulla base dei seguenti importi, diminuiti del ribasso unico percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara:

a)	Passaggio dello spartineve durante e dopo le nevicate:	€ al chilometro 22,50
b)	Asportazione della neve accumulata nelle zone non interessate dalla circolazione veicolare e pedonale indicate dalla Stazione Appaltante, mediante l'utilizzo di pala gommata e di autocarro:	€ all'ora 45,00
c)	Spargimento sul sedime stradale di miscela antigelo, composta da sabbia e/o cloruro di sodio, compresa la fornitura del materiale di consumo occorrente, secondo le indicazioni e nelle quantità determinate dalla Stazione Appaltante:	€ all'ora 52,00

I suddetti importi diminuiti del ribasso unico percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali; essi saranno applicati alle singole quantità eseguite. L'importo da corrispondere all'appaltatore per ogni stagione invernale potrà essere variabile in base alle quantità delle suddette voci effettivamente eseguite durante la stessa. Il valore contrattuale sarà determinato dalla somma dei prodotti dei suddetti importi diminuiti del ribasso unico percentuale offerto dall'appaltatore, per le seguenti quantità presunte per ogni singola stagione invernale:

a)	Passaggio dello spartineve durante e dopo le nevicate:	Chilometri 150
b)	Asportazione della neve accumulata nelle zone non interessate dalla circolazione veicolare e pedonale indicate dalla Stazione Appaltante, mediante l'utilizzo di: pala gommata e autocarro	Ore 25
c)	Spargimento sul sedime stradale di miscela antigelo, composta da sabbia e/o cloruro di sodio, compresa la fornitura del materiale di consumo occorrente, secondo le indicazioni e nelle quantità determinate dalla Stazione Appaltante per un massimo di mc. 40 ogni stagione invernale	Ore 20

CAPO II

DISPOSIZIONI TECNICHE RIGUARDANTI LO SGOMBERE NEVE

Art. 6

Mezzi ed attrezzature da impiegare – Mezzi ed attrezzature di riserva – Materiali di consumo – Personale in servizio

Il servizio in appalto dovrà essere eseguito con i seguenti mezzi ed attrezzi:

- a) autocarro con spartineve a lama o a vomero per la pulizia delle carreggiate stradali;
- b) autocarro e pala meccanica gommata per la raccolta e l'asportazione della neve accumulata ai margini delle sedi stradali e presso le zone non interessate dalla circolazione veicolare e pedonale indicate dalla Stazione Appaltante;
- c) autocarro attrezzato per lo spargimento della miscela antigelo sul sedime stradale.

Le macchine operatrici sgombraneve dovranno essere debitamente omologate ed abilitate alla lavorazione con lo spargisale.

Tutti i macchinari, le attrezzature ed i materiali di consumo occorrenti al corretto espletamento del servizio in appalto sono a totale carico della ditta appaltatrice.

L'amministrazione comunale si riserva di acquisizione, direttamente ed autonomamente, durante il corso del contratto, il quantitativo di miscela antigelo, composta da sabbia e sale, ovvero altro prodotto analogamente spandibile, da rendere disponibile in luogo accessibile ai mezzi della ditta operatrice. In tale caso il prezzo applicato alle operazioni di cui all'art.1 lett. c) (con i rispettivi rimandi all'art. 5, lett. c), all'art. 9 ed all'art. 16), sarà ridotto nella misura massima del 15% al fine dello scomputo, dallo del *materiale di consumo*.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a proprie cure e spese, ad equipaggiarsi di tutte le attrezzature sopra elencate ed avrà l'obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le prescrizioni contemplate nel vigente Nuovo Codice della Strada.

La ditta dovrà, inoltre, poter disporre immediatamente di un autocarro o di una trattrice gommata nel caso in cui, per qualsiasi causa sopraggiunta, un mezzo già predisposto dalla ditta stessa non potesse funzionare.

In caso di mancanza, deficienza od imperfezione dei mezzi destinati all'esecuzione del servizio, il Comune si riserva l'insindacabile facoltà di avvalersi di qualsiasi altro mezzo disponibile, addebitando la relativa spesa, maggiorata delle penalità previste al successivo articolo 13, alla ditta appaltatrice del servizio.

Per l'espletamento del servizio di cui al presente capitolato la ditta appaltatrice dovrà disporre di idoneo personale ed in numero sufficiente per la regolare esecuzione dello stesso.

Il personale, che dipenderà ad ogni effetto direttamente dall'impresa appaltatrice, dovrà essere capace e fisicamente valido per il compimento delle mansioni assegnategli.

Tutto il personale dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso e dovrà uniformarsi alle disposizioni emanate dalle Autorità comunali ed agli ordini impartiti dall'impresa appaltatrice.

L'impresa appaltatrice dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, regolamenti, disposizioni, contratti normativi salariali e previdenziali, disciplinanti i rapporti di lavoro.

Art. 7

Inizio e prosecuzione dello sgombero

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere affinché il servizio di sgombero neve abbia inizio non appena lo spessore della neve abbia raggiunto i cinque centimetri, senza necessità di preavviso da parte della Stazione Appaltante, impiegando un numero di spartineve tale da evitare che la neve abbia a raggiungere un'altezza superiore a centimetri dieci.

Le norme di cui al presente capitolato avranno vigore nel periodo 15 novembre – 30 aprile di ogni stagione invernale, salvo l'effettuazione di qualunque prestazione ordinata dalla Stazione Appaltante, nei periodi precedenti o successivi a quello indicato.

Art. 8

Modalità dello sgombero

Gli spartineve dovranno essere zavorrati in modo da poter rimuovere l'intero spessore della neve, con una tolleranza massima di centimetri due in altezza.

La rimozione della neve dovrà essere quella massima consentita dall'apertura della lama o del vomere. I mezzi sgombera neve della ditta appaltatrice dovranno effettuare il servizio seguendo scrupolosamente l'ordine di cui all'art. 2 del seguente capitolato. Unica eccezione a quest'ultima disposizione potrà essere ordinata dalla Stazione Appaltante per eventi imprevedibili che verranno di volta in volta valutati dal Funzionario comunale competente.

Ai fini e per gli effetti della liquidazione non verranno computati i tratti di strada ed i percorsi di collegamento che i mezzi d'opera dovranno percorrere al fine di raggiungere le altre strade da sgomberare, anche se si tratta di percorrere una strada già precedente sgomberata dalla neve.

Per quanto riguarda i servizi complementari di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1 ed al successivo articolo 9, si precisa che l'esecuzione degli stessi dovrà essere di volta in volta ordinata dalla Stazione Appaltante per il tramite del Funzionario comunale competente o dal Sindaco o Suo delegato.

Art. 9

Lavori complementari di sgombero della neve di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1

Al termine delle nevicate le operazioni di primo intervento dovranno essere le seguenti:

- liberare gli incroci stradali dalla neve accumulatasi dopo il transito degli spartineve;
- liberare dalla neve le zone non interessate dalla circolazione veicolare e pedonale sulle quali è stata precedentemente accumulata la neve sgomberata;
- spargimento sul sedime stradale della miscela antigelo, composta da sabbia e/o cloruro di sodio, secondo le indicazioni e nelle quantità determinate dalla Stazione Appaltante, per un massimo di mc. 40 ogni stagione invernale.

L'inizio e le modalità di esecuzione di tali operazioni dovranno essere concordati con la Stazione Appaltante ed in particolare con il Funzionario comunale competente o con il Sindaco o Suo delegato.

Art. 10

Misure e rilievi

La data e l'ora in cui la neve caduta ha raggiunto l'altezza di centimetri cinque, l'ora della partenza degli spartineve e tutte le circostanze relative al servizio in appalto dovranno essere registrate dal Funzionario dell'ufficio tecnico comunale o da un Suo delegato, su appositi moduli ai quali la ditta e l'Amministrazione dovranno rimettersi agli effetti del presente capitolato.

CAPO III

LIQUIDAZIONI – PAGAMENTI – DANNI – PENALITA' – OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 11

Liquidazioni

L'importo stagionale del servizio di sgombero della neve verrà liquidato alla fine di ogni stagione invernale, ad avvenuto conteggio del servizio eseguito da parte dell'Ufficio tecnico comunale, da effettuarsi solo dopo il periodo di cui al precedente articolo 7. Le spese contrattuali saranno a completo carico della ditta aggiudicataria, mentre l'I.V.A. sul servizio sarà a carico del Comune di Lagnasco.

Art. 12

Responsabilità – Danni a terzi ed a loro proprietà

L'appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione comunale del perfetto andamento e svolgimento del servizio assunto, di tutto il materiale impiegato, della disciplina e correttezza di comportamento del personale in servizio.

L'appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto; a tal fine è considerata obbligatoria una adeguata copertura assicurativa.

Durante l'esecuzione del servizio in appalto la ditta aggiudicataria dovrà adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio, nonché dei terzi e delle loro proprietà, assumendo al riguardo ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni e di danni in genere, delle quali responsabilità rimane quindi sollevato il Comune ed il personale comunale addetto alla direzione ed alla sorveglianza del servizio stesso.

Art. 13

Penalità

La ditta sarà passibile delle seguenti penalità per ritardato inizio dello sgombero:

- a) con una sanzione di € 150,00 (euro centocinquanta) qualora il ritardo non superi la mezz'ora e se nel frattempo la neve non abbia raggiunto un'altezza superiore ai dieci centimetri nelle aree da sgomberare;
- b) con una sanzione di € 300,00 (euro trecento) nel caso in cui vengano superati i limiti di tempo e di altezza di cui alla precedente lettera a).

Nonostante l'applicazione delle suddette penalità il Comune potrà rivalersi sulla ditta degli oneri e dei danni derivanti dalla mancata osservazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato e delle spese sostenute per supplire alle deficienze nel servizio.

Art. 14

Rescissione del contratto

In caso di inadempienza nell'effettuazione del servizio, l'Amministrazione comunale potrà, in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio, mediante semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rescindere dal contratto senza che la ditta possa accampare diritti per compensi ed indennità di sorta.

Art. 15

Osservanza delle disposizioni legislative

La ditta è tenuta contrattualmente all'osservanza:

- a) di tutte le condizioni generali e particolari stabilite da leggi, regolamenti e disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche, nonché di quelle che potessero essere emanate nel periodo di validità del contratto;
- b) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti in materia di prevenzione e di assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, nonché delle altre disposizioni che, in siffatta materia, potessero essere emanate nel periodo di validità del contratto.

CAPO IV

PREZZI

Art. 16

Prezzi unitari da applicare per il conteggio

Il conteggio dell'importo stagionale del servizio sarà effettuato utilizzando gli importi di cui al precedente articolo 5 diminuiti del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria; essi saranno applicati alle singole quantità eseguite.

I medesimi importi avranno validità per tutta la durata dell'appalto, senza la possibilità di revisione.

Art. 17

Norma generale sul modo di interpretare i singoli prezzi contrattuali – Invariabilità

Gli importi di cui al precedente articolo 16 si intendono accettati dalla ditta e quindi sono invariabili e non dipendenti da eventualità e circostanza che la ditta stessa non abbia tenuto presenti al momento della presentazione dell'offerta.

Resta stabilito che, nei prezzi convenuti si intendono compresi e compensati tutti gli oneri relativi alle diverse assicurazioni degli operai, alle spese principali e provvisoriale, alle forniture e consumi, alla mano d'opera, ai trasporti, agli acquisti, agli affitti, al funzionamento, manutenzione, riparazione e custodia degli spartineve e dei relativi mezzi meccanici.

Art. 18
Compenso fisso

In caso di mancata effettuazione del servizio per assenza di precipitazioni nevose, alla ditta aggiudicataria verrà garantito dalla Stazione Appaltante un compenso fisso non rivalutabile quantificato in € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni stagione invernale ove ricorra la predetta condizione.

Il medesimo compenso € 1.000,00 sarà riconosciuto anche nel caso in cui, per scarsità di precipitazioni nevose, la somma del corrispettivo da riconoscere per l'espletamento del servizio, calcolata ai sensi del presente capitolato, non superiori l'importo di € 500,00 (euro cinquecento/00).